



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO PASTI CALDI
IN FAVORE DEI CITTADINI
ANZIANI ED INABILI**

approvato con atto di C.C. n. 5 del 28.02.1998 (atti C.R.C. n. 398 del 05.03.1998)

in vigore dal 10 marzo 1998

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO **PER IL SERVIZIO PASTI CALDI** **IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI ED INABILI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28.02.1998)

Art. 1 **Principi generali**

Il presente Regolamento per il servizio pasti caldi si ispira alle disposizioni della Costituzione, della legislazione nazionale e di quella regionale in materia di Assistenza Sociale ed in particolare degli:

- artt. 2 e 38 della Costituzione;
- Legge 08.06.1990, n. 142 - Ordinamento delle Autonomie Locali - art. 9;
- D.P.R. 24.01.1977, n. 616 - artt. 22/26;
- L.R. 15.12.1982, n. 55;
- L.R. 17.12.1984, n. 8 - Determinazione degli standard relativi ai servizi sociali;
- L.R. 03.02.1996, n. 5 (Piano Socio - Sanitario - triennio 1996 - 1998) e documento di indirizzo per l'attuazione del piano socio - sanitario della Regione Veneto 1995 - 1997.

Art. 2 **Finalità**

Il servizio pasti caldi viene istituito al fine di integrare i servizi già esistenti finalizzati a contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane, degli inabili in età lavorativa e delle persone in situazione di grave marginalità sociale.

Esso intende favorire per quanto possibile, la permanenza dell'anziano, dell'inabile in età lavorativa, nel proprio ambiente di vita, nell'ambito di un progetto che preveda un coinvolgimento di tutte le risorse esistenti ed attivabili, sia personali, che familiari, che della comunità locale.

Attraverso di esso ci si propone di fornire un supporto a singoli o nuclei familiari che versino, anche temporaneamente, in condizioni di non autosufficienza o che, a causa di precarie condizioni di salute che limitano di fatto l'autonomia personale, siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.

Art. 3 **Destinatari**

Sono destinatari del servizio di pasti caldi i cittadini residenti nel territorio comunale, in particolare.

- gli anziani così come individuati dal Regolamento Regionale n. 8 del 17.12.1984 lettera b) n. 1.1;
- le persone con ridotta autonomia per malattia, handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
- le persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale.

Art. 4
Criteri di ammissione

Il servizio può essere attivato su richiesta:

- dell'interessato;
- di un familiare;
- di un parente;
- di un vicino;
- di altri servizi;
- di gruppi o organizzazioni di volontariato;
- del medico curante;

Art. 5
Modalità di ammissione

L'ammissione al servizio pasti caldi prevede:

- la presentazione della domanda su apposito modulo in carta semplice;
- la predisposizione della documentazione reddituale prevista per l'erogazione del servizio e di ogni altro documento attestante la situazione di disagio socio - relazionale o le cause di invalidità o di malattia;
- l'analisi, da parte dell'Assistente Sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia;

Art. 6
Determinazione di partecipazione alla spesa

Sono esentati dalla partecipazione alla spesa i destinatari del servizio pasti caldi con reddito familiare pari o inferiore ai limiti della tabella definita secondo i seguenti criteri:

- a) riferimento alla pensione minima dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (P.A.) INPS;
- b) per il secondo componente il nucleo familiare aumento del 60% della quota di cui al punto a);
- c) per il terzo componente il nucleo familiare aumento del 100% della quota di cui al punto a).

Tabella A

N. COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INPS
1	Pensione minima
2	Aumento del 60%
3	Aumento del 100%

Per reddito si intende:

1. l'importo indicato nel rigo "reddito complessivo" e "reddito imponibile" per i modelli 730, 740 e 101, 201;
2. l'assegno di invalidità e di accompagnamento.

Da tale importo vanno detratte le spese di affitto fino ad una quota stabilita annualmente dalla Giunta Comunale;

Per i destinatari del servizio pasti caldi aventi reddito familiare superiore alla Tab. A si applica la partecipazione alla spesa calcolata secondo la seguente formula:

Tabella B

N. COMPONENTI	FASCIA 1: 50%	FASCIA 2: 100%
1	Da pensione minima fino a pensione minima + 30%	Oltre pensione minima + 30% + 1
2	Da pensione minima + 60% a (pensione minima + 60%) + 30%	Oltre (pensione minima + 60%) + 30%
3	Da pensione minima + 100% a (pensione minima + 100%) + 30%	Oltre (pensione minima + 100%) + 30%

Gli importi delle Tabelle A e B verranno aggiornati nel dicembre di ogni anno secondo il tasso di inflazione programmata.

I pagamenti dovranno essere effettuati mensilmente.

Art. 7

Cessazione e sospensione del servizio

Il servizio cessa in caso di:

- richiesta scritta dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- decesso;
- trasferimento presso altro Comune.

Esso può essere sospeso in caso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- soggiorni climatici;
- soggiorno presso parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa, se dovute.

Art. 8
Erogazione del servizio

Il pasto viene recapitato a domicilio del cliente da personale incaricato dal Comune durante i giorni feriali. Nessun costo può essere addebitato all'utente per il recapito del pasto.

Art. 9
Rapporti con altri enti ed istituzioni

Il servizio pasti caldi può essere erogato anche ai cittadini già beneficiari del servizio di assistenza domiciliare, nell'ambito di un progetto di intervento che preveda l'attivazione di altri servizi del territorio e il coinvolgimento di singoli volontari o gruppi di volontariato e operatori di altri enti.

Art. 10
Costo del servizio

Il costo orario sarà determinato dal prezzo corrisposto dal Comune alla Ditta appaltante per la fornitura dei pasti, comprensiva dell'I.V.A.

Art. 11
Situazioni di particolare gravità o emergenza

La 2^a Commissione Consiliare può proporre alla Giunta Comunale, su indicazione dell'Assistente Sociale, di concedere l'erogazione del servizio a titolo gratuito o una compartecipazione alla spesa inferiore a quella prevista dal presente Regolamento, qualora la situazione sia di eccezionale gravità o si configuri come particolarmente a rischio.

La 2^a Commissione Consiliare può altresì, su indicazione dell'Assistente Sociale, autorizzare l'erogazione del servizio a nuclei familiari composti da più di tre persone qualora le condizioni di vita del nucleo familiare lo renda opportuno.

In tal caso si applica la Tabella B, aumentando l'importo dell'ultima riga di una quota pari al 30% della pensione minima INPS, per ogni componente oltre il terzo.

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO PASTI CALDI
IN FAVORE DEI CITTADINI ANZIANI ED INABILI

INDICE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI	1
ART. 2 FINALITÀ	1
ART. 3 DESTINATARI	1
ART. 4 CRITERI DI AMMISSIONE.....	2
ART. 5 MODALITÀ DI AMMISSIONE.....	2
ART. 6 DETERMINAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA	2
Tabella A	3
Tabella B.....	3
ART. 7 CESSAZIONE E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 8 EROGAZIONE DEL SERVIZIO	4
ART. 9 RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI.....	4
ART. 10 COSTO DEL SERVIZIO	4
ART. 11 SITUAZIONI DI PARTICOLARE GRAVITÀ O EMERGENZA	4